

Art. 7.11 - Aree agricole speciali

Le aree agricole speciali sono individuate in cartografia in scala 1:2.000 - tav. 1 - con apposita grafia.

Sono aree che per le loro caratteristiche di qualità ambientale risultano strategiche nel processo di equipaggiamento territoriale.

In tali aree non sono ammessi gli interventi di nuova edificazione ammessi dalle presenti norme in territorio agricolo; le aree possono essere computate nella determinazione delle volumetrie trasferendo all'esterno la cubatura.

Gli interventi ammessi, tutti da sottoporre a strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica, potranno riguardare il terziario ricreativo (in particolare connesso ad attività sportivo-riabilitative-salutistiche), strutture per l'università, per la ricerca, pubbliche e private, terziario ricettivo, T.T.A., T.C.C., T.T.C.

Requisito fondamentale per la ammissibilità degli interventi resta la qualificazione ambientale dell'area.

Gli edifici esistenti nelle more sono normati dalla presente normativa del territorio libero.

L'adozione del S.U.E. dovrà essere fatta come Variante Specifica al presente P.R.G.